



***FONDO INTEGRATIVO DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE DEL GRUPPO FIAT***

STATUTO

24 febbraio 2011

STATUTO FASIFIAT

Indice

Articolo 1 – Denominazione

Articolo 2 – Forma giuridica

Articolo 3 – Sede e durata

Articolo 4 – Scopo

Articolo 5 - Soci

Articolo 6 – Assistiti

Articolo 7 – Spese

Articolo 8 – Contribuzione

Articolo 9 – Prestazioni

Articolo 10 – Organi del Fondo

Articolo 11 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

Articolo 12 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

Articolo 13 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

Articolo 14 – Consiglio di Amministrazione

Articolo 15 – Presidente e Vice Presidente

Articolo 16 – Collegio Sindacale

Articolo 17 – Collegio dei Probiviri

Articolo 18 – Direttore

Articolo 19 – Entrate del Fondo

Articolo 20 – Patrimonio del Fondo

Articolo 21 – Esercizio sociale e bilancio

Articolo 22 – Regolamento

Articolo 23 – Regolamento Elettorale

Articolo 24 – Scioglimento

Articolo 25 – Controversie

Articolo 26 – Prima nomina organi e cariche associative e norma transitoria

Articolo 27 – Rinvio

Articolo 1 – Denominazione

E' costituito il "Fondo integrativo del Servizio sanitario nazionale del Gruppo FIAT" o brevemente "FASIFIAT", di seguito definito il "Fondo", in attuazione dell'accordo aziendale del 25 febbraio 2008 tra FIAT S.p.A., le società del Gruppo FIAT cui si applica l'accordo sindacale del 28 giugno 2006 e le Organizzazioni Sindacali FIM, FIOM, UILM, FISMIC Nazionali, successivamente modificato e integrato dall'accordo aziendale del 15 dicembre 2010 tra FIAT S.p.A., in nome proprio e in nome e per conto delle altre società del Gruppo FIAT, tra cui FIAT INDUSTRIAL S.p.A..

Articolo 2 – Forma giuridica

Il Fondo è costituito come associazione non riconosciuta, ai sensi e con gli effetti degli articoli 36 e seguenti del codice civile.

Articolo 3 – Sede e durata

Il Fondo ha sede in Torino, via Marochetti n. 11.

La durata del Fondo è illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo articolo 24.

Articolo 4 – Scopo

Il Fondo, che non ha fini di lucro, persegue lo scopo di garantire agli Assistiti, come definiti al successivo articolo 6, trattamenti di assistenza sanitaria integrativa del Servizio sanitario nazionale anche mediante la stipula di apposite convenzioni con compagnie di assicurazione autorizzate all'esercizio dell'attività di assicurazione nei rami vita e/o malattia.

Nella stipula delle convenzioni il Fondo agisce in nome proprio e per conto degli iscritti.

Il Fondo può compiere soltanto quelle operazioni e svolgere esclusivamente quelle attività che siano connesse o strumentali al raggiungimento dello scopo di cui sopra.

Articolo 5 - Soci

Sono Soci del Fondo:

- la FIAT S.p.A. e FIAT INDUSTRIAL S.p.A.;
- le società controllate direttamente o indirettamente dalla FIAT S.p.A. o dalla FIAT INDUSTRIAL S.p.A. intervenute nell'atto costitutivo e quelle che vi aderiscano successivamente;
- i consorzi e gli enti, costituiti nell'ambito del Gruppo FIAT o del Gruppo FIAT INDUSTRIAL S.p.A.;

- le società collegate, direttamente o indirettamente, alla FIAT S.p.A. o alla FIAT INDUSTRIAL S.p.A. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile;
- i lavoratori dipendenti, diversi dai Dirigenti e Quadri, non aventi qualifica di Professional o Capo o altra qualifica aziendale assimilabile, in servizio presso le società, i consorzi o gli enti soci del Fondo, assunti con contratto a tempo indeterminato ovvero con contratto di apprendistato ai sensi del D.Lgs. 276/03, e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano superato il periodo di prova, che ne facciano specifica richiesta.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì, a suo insindacabile giudizio, consentire il riconoscimento o il mantenimento della qualifica di socio alle società, ai consorzi o agli enti che abbiano perso i requisiti su indicati.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, sempre a suo insindacabile giudizio, consentire l'adesione al Fondo di soggetti che abbiano acquisito ex articolo 2112 del codice civile personale da società, consorzi o enti soci del Fondo, previa presentazione di copia del verbale di esperita procedura ex articolo 47 Legge 428/90 e successive modificazioni.

Possono mantenere l'adesione, con le modalità ed i limiti previsti dal Regolamento, coloro che abbiano perso i requisiti richiesti per l'iscrizione e ai quali il Consiglio di Amministrazione autorizzi la prosecuzione volontaria.

Non possono aderire al Fondo quei lavoratori che, in virtù di contrattazione nazionale o aziendale o di regolamento aziendale, aderiscano ad analoghe forme di assistenza sanitaria integrativa applicate dalle società di appartenenza.

L'iscrizione al Fondo cessa a seguito di:

- a. scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, del Fondo, fatto salvo in ogni caso quanto disposto nel successivo articolo 24;
- b. cessazione, per qualsiasi causa, del socio;
- c. esclusione, disposta secondo quanto previsto dal Regolamento.

Articolo 6 – Assistiti

Sono Assistiti i lavoratori dipendenti di cui al precedente articolo 5.

Sono altresì Assistiti gli appartenenti al nucleo familiare dei dipendenti medesimi, a seguito di richiesta di questi ultimi, indicati dal Regolamento in base a specifica intesa definita tra i soggetti di cui all'articolo 1.

Gli stessi cesseranno dall'essere Assistiti a partire dal momento in cui il dipendente del cui nucleo familiare fanno parte esca dal Fondo o cessi di versare la contribuzione a suo totale carico per la copertura del nucleo familiare.

Modalità, requisiti, criteri e termini di iscrizione al Fondo degli Assistiti sono disciplinati dal Regolamento.

Articolo 7 – Spese

Per il suo funzionamento il Fondo può sostenere le spese relative alla gestione amministrativa ed all'acquisto di coperture assicurative idonee a gestire i rischi connessi con le prestazioni di cui al successivo articolo 9.

Alla copertura dei predetti oneri il Fondo può provvedere mediante l'utilizzo di una quota parte dei contributi, denominata quota associativa, il cui ammontare sarà stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base del preventivo di spesa.

Articolo 8 – Contribuzione

Il Fondo, nel perseguimento dei propri scopi, è finanziato mediante il versamento, da parte dei soggetti di cui al precedente articolo 5, del contributo determinato ai sensi dell'accordo aziendale istitutivo di cui all'articolo 1 e successive modificazioni o integrazioni.

L'adesione al Fondo, in qualità di Assistiti, degli appartenenti al nucleo familiare del dipendente di cui al precedente articolo 6 comporta il versamento da parte del dipendente di una contribuzione aggiuntiva a suo carico nella misura definita dal Regolamento in base a specifica intesa tra i soggetti di cui all'articolo 1. Le modalità di versamento del contributo sono determinate nel Regolamento sulla base dell'accordo aziendale istitutivo di cui all'articolo 1 e successive modificazioni o integrazioni.

Articolo 9 – Prestazioni

Il Fondo provvede al rimborso delle spese sanitarie sostenute dagli Assistiti, alle condizioni e secondo le modalità disciplinate nel Regolamento.

Le modalità di erogazione delle prestazioni nonché i requisiti e le condizioni per poter accedere alle medesime sono stabiliti nel Regolamento.

All'erogazione delle prestazioni in favore degli Assistiti il Fondo può provvedere mediante l'attivazione di un regime di rimborso indiretto delle prestazioni e, ove ne ricorressero le condizioni, di convenzioni per l'erogazione diretta, la cui attivazione può essere deliberata, a suo insindacabile giudizio, dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10 – Organi del Fondo

Sono organi del Fondo:

- A. l'Assemblea dei Delegati;
- B. il Consiglio di Amministrazione;
- C. il Presidente ed il Vice Presidente;
- D. il Collegio Sindacale;
- E. il Collegio dei Probiviri;

F. il Direttore.

E' prevista la decadenza dalla carica qualora il componente degli organi di cui alle lettere A, B, C e D risulti assente ingiustificato per almeno tre riunioni consecutive.

Articolo 11 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

L'Assemblea dei Delegati è costituita da 40 Delegati dei quali, in attuazione del principio di pariteticità, 20 nominati congiuntamente dalle società, dai consorzi e dagli enti soci mediante comunicazione scritta effettuata tramite la FIAT S.p.A. e la FIAT INDUSTRIAL S.p.A., nelle misure previste dal Consiglio di Amministrazione e dal Regolamento Elettorale per i rispettivi raggruppamenti, e 20 nominati congiuntamente dai lavoratori soci a seguito di elezioni da svolgersi con le modalità stabilite nel regolamento elettorale adottato dal Consiglio di Amministrazione.

I Delegati rimangono in carica tre esercizi, e comunque fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio, e possono essere rieletti.

Qualora nel corso del mandato cessi dalla carica uno dei Delegati, per decadenza, morte o altro impedimento fisico non temporaneo o per dimissioni nonché a seguito di nomina a componente di altro organo, subentra nella carica, fino alla scadenza del mandato:

- per i nominati dalle società, dai consorzi e dagli altri enti soci, il componente designato dalla FIAT S.p.A. o dalla FIAT INDUSTRIAL S.p.A. mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione;
- per gli eletti dai lavoratori soci, il primo non eletto secondo quanto previsto dal regolamento elettorale.

Articolo 12 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

L'Assemblea dei Delegati:

- A. approva le modifiche al presente Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- B. elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri secondo quanto stabilito dai successivi articoli 14, 16 e 17;
- C. approva il rendiconto della gestione annuale ed il bilancio;
- D. delibera l'eventuale incarico della Società di revisione, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- E. delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'eventuale compenso dei Sindaci e gli eventuali rimborsi spese per gli Amministratori;
- F. delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci e sulla loro eventuale revoca;
- G. delibera, in assenza di supplenti, la sostituzione dei componenti del Consiglio di

- Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri cessati;
- H. fissa le linee guida strategiche e programmatiche del Fondo;
 - I. delibera lo scioglimento del Fondo e la nomina del o dei liquidatori;
 - J. delibera su operazioni di fusione o accorpamento con altri enti;
 - K. delibera su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione o di sua competenza.

Articolo 13 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

L'Assemblea dei Delegati si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 giugno, ed in via straordinaria ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

Il Presidente, inoltre, deve convocare l'Assemblea quando lo richiedano almeno un quinto dei Delegati o il Collegio Sindacale.

La convocazione dell'Assemblea, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica con avviso di lettura da inviare ai Delegati almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età presente.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina tra i presenti un Segretario il quale redige il verbale della riunione.

Il Presidente dirige i lavori dell'Assemblea.

Alle riunioni dell'Assemblea partecipano i membri del Collegio Sindacale.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide con la presenza di almeno 21 Delegati e sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 dei Delegati.

Le deliberazioni relative allo scioglimento del Fondo sono assunte dai Delegati all'unanimità.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

E' ammessa la delega ad altro Delegato; ciascun Delegato non può essere portatore di più di due deleghe.

La delega deve essere conferita per iscritto e i relativi documenti devono essere conservati dal Consiglio di Amministrazione.

La delega:

- può essere rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione;
- può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti;
- non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e non può essere conferita agli Amministratori.

Articolo 14 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo è composto da 8 membri.

Per lo svolgimento dell'incarico di Amministratore sono richiesti il possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dal D.M. 79/07 e successive modificazioni nonché l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definite dalla normativa vigente.

Il venir meno di detti requisiti in corso di mandato comporta la decadenza dall'incarico.

Gli Amministratori devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394 bis, 2395 e 2629 bis del codice civile.

In attuazione del principio di pariteticità 4 Amministratori più 2 supplenti sono eletti congiuntamente dai Delegati nominati dalle società, dai consorzi e dagli enti soci e 4 Amministratori più 2 supplenti sono eletti congiuntamente dai Delegati nominati dai lavoratori soci; all'Amministratore cessato subentra un supplente nel rispetto del principio di pariteticità.

Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi, e comunque fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio, e possono essere rieletti.

Il Consiglio di Amministrazione:

- A. delibera e compie gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per l'attuazione dello scopo sociale;
- B. delibera in ordine alle richieste di cui agli articoli 5 e 6, e adotta provvedimenti ed iniziative atti ad assicurare il corretto versamento della contribuzione, fino a deliberare l'esclusione del socio ai sensi dell'articolo 5;
- C. delibera il piano triennale dell'attività del Fondo;
- D. svolge attività di monitoraggio sull'andamento dell'attività;
- E. vigila sull'esecuzione di tutte le deliberazioni assunte;
- F. definisce il regime di erogazione della prestazione, con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti;

- G. approva il Regolamento di cui al successivo articolo 22 nonché le sue eventuali modificazioni;
- H. approva il Regolamento Elettorale di cui al successivo articolo 23 nonché le sue eventuali modificazioni;
- I. nomina il Direttore del Fondo di cui al successivo art. 18;
- J. valuta l'opportunità di incaricare una Società di revisione esterna e propone all'Assemblea l'eventuale relativo incarico;
- K. determina annualmente l'ammontare della quota associativa di cui al precedente articolo 8, in applicazione dell'accordo istitutivo di cui all'articolo 1 e successive modificazioni o integrazioni;
- L. sceglie, con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti, i soggetti con cui stipulare le convenzioni di cui all'articolo 4;
- M. determina le caratteristiche della prestazione da erogare agli Assistiti in applicazione di specifica intesa tra i soggetti di cui all'articolo 1 adottando modelli che garantiscano il costante equilibrio tecnico ed attuariale del Fondo, necessario per assicurare la certezza della prestazione;
- N. esegue le deliberazioni assembleari;
- O. predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto della gestione annuale ed il bilancio del Fondo;
- P. predispone le modifiche al presente Statuto da sottoporre all'Assemblea;
- Q. gestisce il Fondo in conformità allo scopo di cui all'articolo 4 ed alla legge, attenendosi alle disposizioni del presente Statuto ed osservando quanto previsto dal Regolamento;
- R. delibera su quant'altro ad esso demandato dalla legge o dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri al Presidente e/o al Vice Presidente, anche in via tra loro disgiunta, determinando i limiti della delega.

Fino a che il Consiglio di Amministrazione non si avvale di tale facoltà, il Presidente ed il Vice Presidente sono investiti in via disgiunta dei poteri utili ad impedire pregiudizievoli pause dell'attività gestionale corrente.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e della relativa documentazione, sono effettuate dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica con avviso di lettura da inviare ai Consiglieri e ai componenti del Collegio Sindacale almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione.

Nei casi di particolare urgenza le convocazioni possono essere effettuate anche con telegramma o via fax ovvero posta elettronica con avviso di lettura da inviare almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su richiesta di un terzo dei

Consiglieri o del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede del Fondo o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. E' consentita ai componenti del Consiglio e del Collegio Sindacale la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio mediante sistemi di collegamento in teleconferenza e videoconferenza, purché il Segretario affianchi il Presidente nella sede da questi prescelta che diviene la sede formale della riunione e purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o videoconferenza, dandone atto a verbale.

Fermo restando quanto sopra previsto, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti e sono valide se adottate con la presenza di almeno 5 Consiglieri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 15 – Presidente e Vice Presidente

In attuazione del principio di pariteticità e di rotazione, per mandati alterni il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i Consiglieri nominati dalla società, dai consorzi e dagli enti soci ed il Vice Presidente è eletto dal Consiglio stesso tra quelli nominati dai lavoratori soci, e viceversa.

Il Presidente rappresenta il Fondo ad ogni effetto di legge di fronte ai terzi ed in giudizio, nei limiti dei poteri allo stesso spettanti, e presiede il Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento o per espressa delega, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 16 – Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da quattro membri, due dei quali più un supplente eletti congiuntamente dai Delegati delle società, dei consorzi e degli enti soci e gli altri due più un supplente eletti congiuntamente dai Delegati dei lavoratori soci; al Sindaco cessato subentra il supplente nel rispetto del principio di pariteticità.

Per lo svolgimento dell'incarico di Sindaco sono richiesti il possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dal D.M. 79/07 e successive modificazioni, l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definite dalla normativa vigente nonché l'iscrizione nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il venir meno di detti requisiti in corso di mandato comporta la decadenza dall'incarico.

Le delibere del Collegio vengono assunte all'unanimità.

I Sindaci sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

La responsabilità dei Sindaci è regolata dall'articolo 2407 del codice civile.

I componenti del Collegio Sindacale durano in carica per tre esercizi, e comunque fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio, e possono essere rieletti.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno una volta ogni 90 giorni.

Il Collegio Sindacale nomina nel suo interno il Presidente dello stesso.

In attuazione del principio di pariteticità e di rotazione, per mandati alterni il membro effettivo che riveste la funzione di Presidente del Collegio Sindacale deve appartenere alla rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione e viceversa.

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione del Fondo e accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il Collegio Sindacale redige la relazione sul rendiconto della gestione annuale e sul bilancio, depositandola almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea indetta per l'approvazione degli stessi.

Il Collegio Sindacale deve partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

E' consentita ai componenti del Collegio Sindacale la partecipazione a distanza alle riunioni collegiali mediante sistemi di collegamento in teleconferenza e videoconferenza purchè sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente del Collegio Sindacale accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o videoconferenza dandone atto a verbale.

Articolo 17 – Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da 2 membri effettivi più eventualmente 2 supplenti eletti tra persone estranee al Fondo ed indipendenti.

I suoi membri durano in carica tre esercizi, e comunque fino all'assemblea di approvazione del bilancio del terzo esercizio, e sono rieleggibili.

In caso di decadenza o di dimissioni di un membro effettivo, subentra il membro supplente più anziano di età, che dura in carica, a sua volta, fino alla scadenza del mandato.

Le delibere del Collegio vengono assunte all'unanimità.

Il Collegio dei Proviviri è presieduto dal membro più anziano di età.

Il Collegio si riunisce, ogni qualvolta vengono sottoposte questioni al suo esame, su convocazione del membro più anziano di età fatta, anche in modo informale o telefonico, purché almeno sette giorni prima della data fissata.

Ai membri del Collegio dei Proviviri non spetta alcun compenso né alcun rimborso spese per l'esercizio delle loro funzioni.

Il membro più anziano di età comunica per iscritto all'interessato o agli interessati le

deliberazioni assunte, inviandone copia per conoscenza al responsabile dell'associazione e mantenendone copia agli atti dell'associazione stessa.

Il Collegio dei Probiviri interpreta e risolve questioni inerenti l'applicazione del presente Statuto, del Regolamento e del Nomenclatore/Tariffario e compone in via amichevole, senza formalità di procedura, in via definitiva ed inappellabile, qualsiasi controversia promossa dagli Assistiti.

Articolo 18 – Direttore

Il Direttore del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e competenza, avendo esperienza adeguata nella gestione di fondi aziendali o delle risorse umane o delle attività assicurative e sanitarie.

Il Direttore del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 c.c.

Spetta in particolare al Direttore del Fondo verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente, delle disposizioni contenute nel Regolamento e nel presente Statuto, nonché dei contratti assicurativi e di servizi;

Il Direttore del Fondo ha l'obbligo di vigilare sul corretto funzionamento del Fondo e sul puntuale adempimento dei fornitori, nonché di segnalare al Consiglio di Amministrazione, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Articolo 19 – Entrate del Fondo

Costituiscono entrate del Fondo:

- a. i contributi versati alla gestione a copertura dei trattamenti, previsti dall'accordo aziendale istitutivo di cui all'articolo 1 e successive modificazioni o integrazioni ed eventualmente dalla legge;
- b. i proventi straordinari di qualsiasi specie nonché le liberalità versate da enti o singoli privati.

Articolo 20 – Patrimonio del Fondo

Il patrimonio del Fondo è costituito da ogni entrata o bene che sia pervenuto nella disponibilità del Fondo a tale titolo.

I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio del Fondo sia durante la vita del Fondo che in caso di scioglimento dello stesso.

Il Fondo può ricevere donazioni o altre forme di liberalità effettuate ad incremento del

patrimonio.

Articolo 21 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del rendiconto della gestione annuale e del bilancio nelle forme di legge e con criteri di prudenza.

Articolo 22 – Regolamento

Il funzionamento tecnico e amministrativo del Fondo, nonché gli altri profili del presente Statuto già oggetto di rinvio, sono disciplinati da un Regolamento interno approvato ed eventualmente modificato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 23 – Regolamento Elettorale

Le regole e le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione, che decide anche il criterio e le modalità di eventuale definizione della rappresentanza di gruppi omogenei di soci, individuati sulla base di raggruppamenti riferiti alle Parti Istitutive FIAT S.p.A. e FIAT INDUSTRIAL S.p.A. e alle società terze.

Articolo 24 – Scioglimento

Il Fondo può sciogliersi, oltre che per le cause derivanti da disposizioni di legge, per deliberazione dell'Assemblea dei Delegati in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibili gli scopi ovvero il funzionamento del Fondo medesimo.

Il Collegio Sindacale ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione tutti gli elementi che possano lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.

In caso di scioglimento del Fondo, gli eventuali residui di patrimonio dovranno essere utilizzati esclusivamente per scopi conformi allo scopo associativo e il liquidatore o i liquidatori dovranno definire le modalità di assolvimento allo scopo, in relazione all'esistenza di enti aventi finalità analoghe.

Articolo 25 – Controversie

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra il Fondo, i Soci, i Delegati, gli Amministratori ed i liquidatori in dipendenza dell'atto costitutivo e/o del presente Statuto e del Regolamento saranno deferite al giudizio di un collegio di arbitri.

Ciascuna parte nominerà un arbitro e gli arbitri così nominati (o il Presidente del Tribunale di Torino in difetto di accordo) nomineranno uno o, ove necessario ad

assicurare il numero dispari, due altri arbitri.

Qualora una delle parti non provveda alla nomina del proprio arbitro entro trenta giorni, anche questo sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte più diligente.

Gli arbitri così nominati giudicheranno secondo diritto senza formalità di procedura.

Articolo 26 – Prima nomina organi e cariche associative e norma transitoria

Per la prima volta gli organi e le cariche associative possono essere nominati nell'atto costitutivo.

Gli organi e le cariche nominati in tale sede rimangono in carica fino a che l'Assemblea dei Delegati non provveda alla loro sostituzione.

Per gli stessi non si tiene conto del periodo transitorio di carica ai fini di quanto previsto negli articoli 15 e 16 in ordine alla rotazione delle cariche.

Articolo 27 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia di associazioni non riconosciute.